

# COMUNE DI MONTEFREDANE



PROVINCIA DI AVELLINO
Piazza Municipio, 6 – 83030 Montefredane

## AREA TECNICA

## **DETERMINA 97 DEL 24-05-2023**

## REGISTRO GENERALE 164 DEL 24-05-2023

OGGETTO: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE "Lavori di realizzazione di un polo per l'infanzia nel comune di Montefredane (AV) in via Arcella tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente Lotto 1 Micro-Nido". Determina a contrarre

#### **PREMESSO**

che con Decreto Sindacale protocollo n° 6/2023, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità dell'Area Tecnica ed è stato affidato il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

che in data 28/03/2023 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione e finanziamento, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA che disciplina i rapporti tra le parti dell'intervento denominato "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1;

- ✓ l'Accordo prevede il seguente cronoprogramma:
- aggiudicazione dei lavori: entro il 20 maggio 2023;
- avvio dei lavori: entro il 30 novembre 2023;
- conclusione dei lavori: entro il 31 dicembre 2025;
- collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026;
- ✓ con deliberazione di Giunta comunale Delibera G. C. n° 24 del 04/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. REALIZZAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA IN VIA ARCELLA tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente LOTTO 1 / MICRO-NIDO" per l'importo complessivo, come da quadro economico, di € 316.794,00 di cui € 243.760,78 per lavori, € 4.214,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, ed € 68.818,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ✓ la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui al Decreto Direttoriale n° 57 dell'8 settembre 2022, iscritti sul cap. 3133 Progr. 2023/2025 del corrente bilancio 2023;

l'intervento è stato inserito nel programma OO.PP. triennio 2023/2025, elenco annuale 2023 con denominazione << Realizzazione di un polo per l'infanzia in Via Arcella tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente - Lotto 1 - Micro-Nido >> (CUI L80009310642202300003) nel Comune di Montefredane, il cui schema è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n° 16 del 30/03/2023;

- ✓ questo Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino sottoscrivendo la relativa Convenzione e Regolamento di funzionamento adottati con delibera di Consiglio Comunale nº 9 del 30/05/2022;
- ✓ alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate all'art. 5

del vigente Regolamento di funzionamento della stessa nonché all'art. 4 della Convenzione stipulata con l'Ente aderente, in uno con le verifiche in capo al medesimo aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine morale ed economico-finanziari nonché tecnico-professionali richiesti a mezzo di Responsabile del Procedimento di gara appositamente individuato dalla stessa;

- ✓ la Stazione Unica Appaltante ha provveduto ad adottare e rendere noto apposito vademecum operativo esplicativo del funzionamento della medesima;
- ✓ come previsto dall'art. 10 del Regolamento di funzionamento della SUA, rimangono comunque in capo al Comune le attività amministrative propedeutiche alla fase di esecuzione del contratto ed in particolare la presa d'atto dell'aggiudicazione efficace;

Stabilito che, a norma dell'art. 52, comma 1.2, D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, la procedura di gara in parola deve essere espletata dalla succitata Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino in conformità agli indirizzi operativi disposti con la presente;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi per la competenza in materia di appalti;

Visto l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12.4.2006 n. 163 approvato con d.P.R. 5.10.2010 n. 207 (per la parte tuttora vigente);

Visto il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con d.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (per la parte tuttora vigente);

Visto il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020;

Visto il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021;

Visto il Regolamento UE 241/2021 che stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali";

Visto il Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Decreto 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";

#### DATO ATTO

- che il presente intervento dovrà essere realizzato conformemente a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH;
- che l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 prevede, tra le altre cose, disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
- che il comma 4, del sopra citato art. 47 stabilisce, "...Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione

- di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile...";
- che il comma 7 del medesimo articolo 47 del D.L. 77/2021, prevede che "...Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche...";
- che con Decreto del 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità (G.U. n. 309 del 30/12/2021) sono state adottate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", definendo le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 D.L. 77/2021;
- che il paragrafo 6 delle predette linee guida chiarisce che "Il comma 7 dell'articolo 47 prevede due tipologie di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo. La prima deroga consiste nella possibilità per le stazioni appaltanti di escludere l'inserimento, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 [...omissis...]. La seconda deroga corrisponde alla possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire una quota inferiore al 30 per cento delle predette assunzioni, che può quindi essere ridotta a una percentuale più bassa. In questo secondo caso, rimarrebbe ferma l'applicazione delle clausole premiali di cui al comma 4, salvo non vi siano adeguate e specifiche ragioni per escluderne, anche in tal caso, l'applicazione..."
- che sempre nel paragrafo 6 delle suddette linee guida, in merito all'occupazione giovanile e femminile, tra l'altro, viene stabilito che "...eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa...";
- che la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale. Oppure in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del dell'art. 47, c. 7, d.l. 77/2021, l'individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale; in tale ultimo caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;
- che con Decreto n. 402 del 17 dicembre 2021, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7 %;
- che relativamente agli obblighi assunzionali di cui al presente affidamento, sulla scorta di quanto esposto, viene:
- confermata la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 9,7%;
- che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato;

Visto che occorre provvedere all'acquisizione, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. n. 76 del 16/7/2020, dei lavori di realizzazione di un polo per l'infanzia nel comune di Montefredane (AV) in via Arcella tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente – Lotto 1 Micro-Nido;

Visto l'atto di nomina del RUP D.G.C. n. 114 del 07/12/2022 con cui è stato designato nel ruolo di RUP per il procedimento in oggetto il geom. Antonio D. Abbondandolo funzionario del Comune di Montefredane;

Vista la dichiarazione del RUP in data 07/12/2022 circa l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 42 c.c.p.;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'arch. Michelina Limone giusto contratto d'appalto, dell'importo di € 316.794,00 articolato secondo il seguente quadro economico:

#### A – Lavori a base d'asta:

1. Lavori a misura	€ 243.760,78	
2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.214,29	
	Sommano	€ 247.975,07
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1. I.V.A. sui lavori del 10%	€ 24.797,51	
2. Incentivo per la progettazione ex art. 113 c.c.p.	€ 3.000,00	
(di cui per attività della SUA € 1.190,28)		
3. Contributo ANAC	€ 250,00	
4. Spese tecniche	€ 20.923,16	
5. Spese per collaudo statico	€ 4.000,00	
6. Spese per indagini e geologia	€ 4.896,40	
7. I.V.A. sulle spese del 22%	€ 7.330,30	
8. Imprevisti	€ 3.621,56	
	in uno	€ 68.818,93
	Totale	€ 316.794,00

Il predetto progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del c.c.p. e art. 33 e ss. del DPR n. 207 del 5/10/2010, è costituito dai documenti indicati nella tavola di progetto "Elenco Elaborati";

Visto il verbale di validazione del 04.05.2023 con cui, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, il RUP ha dichiarato che il progetto esecutivo dei lavori posto a base di gara è conforme alla vigente normativa di settore e agli indirizzi e direttive della stazione appaltante preliminari alla progettazione;

Visto l'art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. n. 76 del 16/7/2020 convertito in legge n. 120 del 11/9/2020, che prevede la "procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di ...lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro... Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. ...";

Viste le Linee guida dell'ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016;

Considerato pertanto che, in forza delle predette norme codicistiche e regolamentari, sussistono i presupposti di legittimità per appaltare con procedura negoziata i lavori in oggetto che per loro natura ricadono nella tipologia delle acquisizioni di cui all'art. I comma 2 lett. b) del d.l. n. 76 del 16/7/2020;

Visto che, a norma dell'art. 51 comma 1 del d.lgs. 50/2016, non è tecnicamente ed economicamente conveniente suddividere l'appalto di che trattasi in lotti funzionali, in ragione della particolare tipicità dei lavori previsti che, per loro natura, sono tra essi tecnicamente correlati e interdipendenti sicché da costituire un complesso di attività edili che comunque vanno eseguite in modo sinergico; perciò, l'eventuale frazionamento dell'appalto, oltre a determinarne la sua frammentarietà, ne renderebbe l'esecuzione oltremodo complessa per l'aspetto tecnico e onerosa per l'aspetto economico, atteso che l'esigenza per i diversi operatori economici, divisi per lotti, di lavorare comunque come gruppo coordinato per le attività esecutive da svolgere, potrebbe pregiudicare significativamente la regolare e corretta esecuzione dell'appalto;

Visto che per la procedura di gara di che trattasi la Stazione Unica Appaltante provvederà ad acquisire il relativo CIG all'atto di indizione della gara, seppure il relativo contributo resta a carico di questo Comune in qualità di Stazione Appaltante che dovrà provvedere al pagamento dello stesso su richiesta della SUA;

Visti gli atti di gara redatti dalla SUA costituiti dal disciplinare di gara corredati dal progetto esecutivo, nei quali sono contenuti tutti gli elementi essenziali per l'esperimento della gara di appalto e il compimento della procedura negoziata come per legge;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Considerato che per il procedimento di che trattasi il sottoscritto Dirigente dichiara espressamente di non incorrere in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del c.c.p.;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 192 e 183 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50;

### **DETERMINA**

di approvare gli atti di gara prima elencati redatti dalla SUA ritenuti essere esaustivi e conformi alla normativa di settore;

di contrarre, a norma dell'art. 32 comma 2 e art. 1 comma 2 lett. b) del d.l. n. 76 del 16/7/2020 convertito in legge n. 120 del 11/9/2020, l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di realizzazione di un polo per l'infanzia nel comune di Montefredane (AV) in via Arcella tramite demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente − Lotto 1 Micro-Nido, mediante procedura negoziata gestita con sistema informatico ai sensi degli artt. 44 e 58 del c.c.p. e perciò esperita tramite piattaforma telematica della stazione appaltante, dell'importo complessivo a base d'asta di € 247.975,07, IVA esclusa, di cui € 243.760,78 per lavori e € 4.214,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ex art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016;

che a norma dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 nonché:

 considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto di rilevante difficoltà tecnica e in particolar modo la natura altamente specialistica delle attività da svolgere nonché la complessità esecutiva delle opere (strutturali, impiantistiche, speciali) da realizzare per le quali sono richieste capacità e competenze professionali e imprenditoriali di particolare contenuto tecnologico,

l'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario, fatta salva la possibilità di subappaltare quota parte dei lavori nei termini stabiliti negli atti di gara. Le predette restrizioni di subappalto sono altresì correlate anche all'esigenza della stazione appaltante di:

- a) rafforzare il controllo del luogo di lavoro per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- b) prevenire il rischio di infiltrazioni criminali atteso che il contesto territoriale ove eseguire l'appalto
   da considerarsi in ambito esteso, ovvero almeno regionale è caratterizzato da fenomeni delinquenziali di ordine storico, economico e sociale che favoriscono comportamenti di criminalità

- organizzata e, pertanto, vanno contrastati con adeguate misure di prevenzione e strumenti di dissuasione;
- c) rafforzare il controllo delle attività di cantiere atteso che il bene su cui si interviene è di rilevante interesse sociale e culturale: ciò esige un controllo particolare circa la professionalità dell'operatore economico e l'adozione di specifiche misure tese a favorire l'unità esecutiva dell'opera attraverso il mantenimento, per tutte le fasi realizzative, di omogenee capacità imprenditoriali, tecnologiche e operative nonché l'interlocuzione diretta con il soggetto esecutore, evitando perciò eccessive frammentazioni dell'appalto e/o intermediazioni tra stazione appaltante e chi esegue effettivamente il lavoro, potenzialmente dannose per una prestazione a regola d'arte;

di invitare a gara n. 5 operatori economici, ove esistenti, regolarmente abilitati al portale della stazione appaltante per l'area merceologica OG1 classifica I e superiori e per l'area di attività (c.d. "sede di affari impresa") in Regione Campania, selezionati a sorteggio elettronico (secondo il protocollo della piattaforma Traspare) nel rispetto del principio di rotazione;

**che** la gara di appalto dei lavori in oggetto deve essere esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino – giusta Convenzione di cui in premessa – che ne curerà la relativa procedura in conformità dei corrispondenti atti approvati con la presente determinazione;

di stipulare con l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) e art. 59 comma 5-bis del d.lgs. 50/2016, il contratto di appalto a misura e, pertanto, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Il contratto di appalto fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

di assumere l'impegno di spesa per € 316.794,00 IVA compresa a valere sul Capitolo 3133 del corrente bilancio, per far fronte alla somma occorrente per l'acquisizione dei lavori/servizi/fornitura di che trattasi;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area ING. IVANO PETRULIO

## SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO TECNICO

Visto di regolarità contabile e di controllo ai sensi dell'art. 151 comma 4 e dell'art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 267/00.

Il Responsabile del Servizio Finanziario DOTT SSA DANIELA C.M. MODUGNO

Servizio / Finanziario